



REGIONE BASILICATA

ACCORDO DI COOPERAZIONE STRATEGICA

tra

COMITATO UNICO DI GARANZIA

e

UFFICIO DELLA CONSIGLIERA DI PARITÀ

ACCORDO DI COOPERAZIONE STRATEGICA

TRA

L'Ufficio della Consigliera di Parità della Regione Basilicata, nella persona della Consigliera pro tempore, Dott.ssa Maria Anna Fanelli

E

Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni della Giunta regionale della Basilicata, nella persona del Presidente pro tempore, Avv. Mirella Viggiani

PREMESSO

- che, presso la Giunta regionale della Basilicata, è stato costituito, ai sensi dell'art. 21 della Legge 4.11.2010 n. 183, il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (di seguito denominato CUG);
- che, in base alla suddetta disposizione, nell'ottica del perseguimento da parte delle pubbliche amministrazioni di obiettivi di pari opportunità e di contrasto e rimozione di ogni forma di discriminazione e violenza morale e psichica, il CUG contribuisce promuovendo condizioni di benessere nell'ambiente lavorativo per il miglioramento dell'efficienza delle prestazioni, della qualità dei risultati e del senso di appartenenza del personale, di rispetto della dignità di lavoratori e lavoratrici e di uguaglianza di trattamento a prescindere dal sesso, dall'età, dalla razza, dall'orientamento religioso e sessuale, dalla disabilità ecc.;
- che, in base al Decreto legislativo 11.4.2006 n. 198 e succ. modific. e integraz. (art. 15 -Compiti e funzioni):
 - "1. Le consigliere ed i consiglieri di parità intraprendono ogni utile iniziativa, nell'ambito delle competenze dello Stato, ai fini del rispetto del principio di non discriminazione e della promozione di pari opportunità per lavoratori e lavoratrici, svolgendo in particolare i seguenti compiti:
 - a) rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere, al fine di svolgere le funzioni promozionali e di garanzia contro le discriminazioni nell'accesso al

lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, ivi compresa la progressione professionale e di carriera, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (1);

b) promozione di progetti di azioni positive, anche attraverso l'individuazione delle risorse comunitarie, nazionali e locali finalizzate allo scopo;

c) promozione della coerenza della programmazione delle politiche di sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi comunitari, nazionali e regionali in materia di pari opportunità;

d) sostegno delle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative, sotto il profilo della promozione e della realizzazione di pari opportunità;

e) promozione dell'attuazione delle politiche di pari opportunità da parte dei soggetti pubblici e privati che operano nel mercato del lavoro;

f) collaborazione con le direzioni regionali e provinciali del lavoro al fine di individuare procedure efficaci di rilevazione delle violazioni alla normativa in materia di parità, pari opportunità e garanzia contro le discriminazioni, anche mediante la progettazione di appositi pacchetti formativi;

g) diffusione della conoscenza e dello scambio di buone prassi e attività di informazione e formazione culturale sui problemi delle pari opportunità e sulle varie forme di discriminazioni;

h) verifica dei risultati della realizzazione dei progetti di azioni positive previsti dagli articoli da articolo 42 a 46;

i) collegamento e collaborazione con gli assessorati al lavoro degli enti locali e con organismi di parità degli enti locali.

1-bis. La consigliera o il consigliere nazionale di parità', inoltre, svolge inchieste indipendenti in materia di discriminazioni sul lavoro e pubblica relazioni indipendenti e raccomandazioni in materia di discriminazioni sul lavoro";

- che, in base alla medesima disposizione, le consigliere e i consiglieri di parità, con il supporto tecnico delle strutture regionali di assistenza tecnica e di monitoraggio di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), D. Lgs. n. 469 del 1997, procedono all'elaborazione dei dati contenuti nei rapporti sulla situazione del personale; alla promozione e alla realizzazione di piani di formazione e riqualificazione professionale; alla promozione di progetti di azioni positive nonché, con la collaborazione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, acquisiscono informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile;

- che, ai sensi della Direttiva del 4.3.2011 dei Ministri per la Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità, i CUG collaborano con le Consigliere di Parità del proprio territorio, in vista della diffusione di conoscenze sulle problematiche legate alle pari opportunità e alle soluzioni adottate e dello scambio delle esperienze da ciascuno maturate, potendo, altresì, concludere accordi di cooperazione per iniziative e progetti condivisi e per una collaborazione strutturale della promozione delle pari opportunità;

TANTO PREMESSO,

LE PARTI CONVENGONO E CONCORDANO QUANTO SEGUE:

ART.1

La Consigliera di Parità della Regione Basilicata e il CUG della Giunta regionale della Basilicata, ciascuno nei propri ambiti di competenza, si impegnano:

- ad individuare iniziative utili ad assicurare uguaglianza e pari dignità sul posto di lavoro fra uomini e donne, allo scopo di migliorare la qualità della vita nell'ambiente lavorativo e le capacità del personale dell'Amministrazione regionale, individuando ogni forma di discriminazione diretta e indiretta che ne ostacola la piena realizzazione;
- ad attuare una sistematica collaborazione sui temi delle pari opportunità, dei diritti e doveri contrattuali, della conciliazione lavoro-famiglia, della sicurezza sul lavoro;

- a realizzare attività seminariale di informazione, formazione e aggiornamento, al fine di coinvolgere tutti i soggetti interessati alle tematiche di cui sopra e a diffondere i contenuti delle medesime iniziative.

ART.2

Le parti si impegnano a collaborare a progetti di comune interesse, organizzando e fornendo quanto necessario per il conseguimento degli impegni presi, avvalendosi a tale scopo delle proprie strutture e risorse.

ART.3

Le parti predisporranno le azioni per dar corso alle iniziative intraprese in esecuzione del presente accordo e ne promuoveranno la diffusione.

ART.4

Qualora il perseguimento delle finalità del presente accordo comporti esborsi economici, le parti concorderanno con separato atto gli oneri su ciascuna incombenti.

ART.5

Il presente accordo non crea vincoli di esclusiva o di prelazione nella scelta di eventuali, ulteriori soggetti con cui intraprendere iniziative nelle materie cui lo stesso si riferisce.

ART.6

Il presente accordo entra in vigore dal giorno successivo alla data della stipula e avrà durata triennale.

Potenza, 8 agosto 2012

La Consigliera di Parità
della Basilicata

dott.ssa Maria Anna FANELLI



La Presidente del CUG
della Giunta regionale

avv. Mirella VIGGIANI

